

**INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PER PUBBLICI
PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET
DEL MINISTERO DELLA CULTURA DEL SEGUENTE**

AVVISO

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 7 SETTEMBRE 2022,
N. 5591 RESA DAL TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II QUATER, NEL
GIUDIZIO R.G. N. 9275/2022.

Il sottoscritto avv. Sergio Perongini (C.F. PRNSRG55C22G226A) –
studioperongini@pec.giuffre.it - fax: 089 793190), in qualità di difensore
del **Comune di Ogliastro Cilento**, in pers. del Sindaco l.r.p.t., in virtù
dell'autorizzazione di cui all'ordinanza del 7 settembre 2022, n. 5591 resa
dal Tar Lazio – Roma, sez. II quater, nel giudizio r.g. n. 9275/2022

AVVISA CHE

- **Autorità giudiziaria adita**: l'Autorità adita è il Tar Lazio – Roma, sez. II
quater;

- **Ricorrente**: il ricorrente è il Comune di Ogliastro Cilento, in pers. del
Sindaco l.r.p.t., con sede in Via Alfredo Gorga, 1, 84061 Ogliastro Cilento
SA (C.F.: 81000650655);

- **Estremi del ricorso**: il ricorso incardinato ha il seguente n. di r.g.
9275/2022;

- **Estremi dei provvedimenti impugnati**: Con il ricorso sono stati
impugnati i seguenti atti: a.) provvedimento prot. n.
MIC/MIC_PNRR/26.05.2022 017809-P, del Ministero della Cultura –
Segretariato Generale Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR avente
a oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento
per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da
finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione,
innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3).
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale,
religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”,
finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Comunicazione
esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 7,

paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico”, recante l'esclusione della domanda presentata dal Comune di Ogliastro Cilento (num. dom. PNRR-M1C3-2.1-2021-001913 e prot. n. 2040068/22 del 15 marzo 2022);

b.) provvedimento prot. n. MIC/MIC_PNRR/10.06.2022/0020000-P, del Ministero della Cultura – Segretariato Generale Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR, avente a oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Comunicazione esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico. Richiesta di riesame. Rigetto richiesta e conferma esclusione”;

c.) esiti dell'istruttoria, di cui alle verifiche di ammissibilità formale svolte dal Ministero della Cultura con il supporto della Segreteria tecnica costituita con Decreto del Segretario Generale del 28.03.2022, rep. n. 195;

d.) se e nella misura in cui occorra, artt. 4, 7, 11 dell'avviso pubblico, avente a oggetto “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, in parte qua, se interpretati in senso sfavorevole agli interessi del ricorrente;

e.) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il provvedimento di approvazione della graduatoria di assegnazione dei finanziamenti, Decreto SG n. 453 07/06/2022, con allegate graduatorie (Allegato B: Elenco dei Comuni assegnatari delle risorse e Allegato 2: Graduatoria regione Campania di merito delle proposte finanziabili).

- **Amministrazioni intime**: il ricorso è stato proposto contro le seguenti amministrazioni: il Ministero della Cultura, in pers. del Ministro, leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso in giudizio dalla Avvocatura Generale dello Stato di Roma; il Ministero della Cultura – Segretariato Generale, Unità di missione per l’attuazione del PNRR, in pers. del Ministro, leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso in giudizio dalla Avvocatura Generale dello Stato di Roma; il Ministero della Cultura - Segreteria tecnica costituita con Decreto del Segretario Generale del 28.03.2022, rep. n. 195, in pers. del leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso in giudizio dalla Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Ministero dell'Economia e delle Finanze in pers. del Ministro leg. rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Struttura di missione - Segreteria tecnica del PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presso il Ministero della Cultura, in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Segretariato Generale – Unità di Missione per l’attuazione del PNRR presso il Ministero della Cultura, in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Segreteria tecnica del PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, **nonché contro** Comune di Oliveto Citra, in pers. lg. rapp. p.t. all’indirizzo pec: protocollo.oliveto-citra@asmepec.it; Comune di Santa Croce del Sannio, in pers. leg. rapp. p.t. all’indirizzo pec: info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it; Comune di Rapone, in pers. leg. rapp. p.t., all’indirizzo pec anagrafe.comune.rapone@pec.it; Comune di Caselle in Pittari, in pers. leg. Rapp. p.t., all’indirizzo pec protocollo.caselleinpittari@asmepec.it

Sunto del ricorso:

Fatto

Il Comune di Ogliastro Cilento ha partecipato all’avviso pubblico indetto dal Ministero della Cultura, avente a oggetto “Avviso pubblico per la

presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, pubblicato il 20.12.2022 (num. dom. PNRR-M1C3-2.1-2021-001913 e prot. n. 2040068/22 del 15 marzo 2022).

Ai sensi dell’art. 4 del predetto avviso, “1. Le candidature per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale possono essere presentate da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di tre Comuni, compreso il comune proponente e capofila) (...)”.

Inoltre, “9. In sede di presentazione della domanda di finanziamento il Comune proponente deve altresì allegare, sempre a pena di esclusione (...) d. la delibera dell’organo competente di approvazione della proposta di Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale (in ipotesi di partecipazione in forma aggregata, le delibere di approvazione di tutti i Comuni aggregati)”.

Nel caso di specie, il Comune di Ogliastro Cilento ha presentato la domanda in qualità di Comune capofila della aggregazione fra i Comuni di Ogliastro Cilento, Cicerale e Prignano Cilento.

E, infatti, in ossequio a quanto previsto dall’avviso pubblico, art. 4 – e come risulta dallo screen-shot della mail inviata - il Comune di Ogliastro Cilento ha presentato la domanda di ammissione al finanziamento, quale Comune capofila e, in allegato, ha incluso la delibera n. 14 del 10.03.2022 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale del Comune di Cicerale e la delibera n. 16 del 10.03.2022 del Comune di Prignano Cilento.

In particolare, la delibera del Comune di Cicerale recava espressamente l’approvazione dello studio di fattibilità dell’intervento del progetto “I Borghi di Cicerale – Ogliastro Cilento – Prignano Cilento”; allo stesso

modo, la delibera del Comune di Prignano Cilento approvava lo studio di fattibilità del medesimo intervento.

Inaspettatamente, il Ministero della Cultura, con provvedimento del 26.05.2022, prot. n. 0017809, comunicava “l’esclusione della domanda ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2, del predetto Avviso per i motivi di seguito riportati: risulta allegata solo sola delibera del Comune proponente di approvazione della proposta di progetto locale di rigenerazione culturale e sociale di cui all’art. 4, paragrafo 9, lett. d). Non risultano allegate le delibere di approvazione dei Comuni aggregati”.

Poiché vi era un evidente errore di fatto in quanto asserito dal Ministero – che evidentemente non si era avveduto del fatto che, in allegato alla domanda del Comune proponente, erano state trasmesse anche le delibere dei due Comuni aggregati, Cicerale e Prignano Cilento, di approvazione della proposta di Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale (approvazione dello studio di fattibilità) – il Comune di Ogliastro Cilento presentava istanza di riesame al Ministero della Cultura.

In particolare, con nota del 9.06.2022, prot. n. 0002682, l’amministrazione ricorrente precisava “che le delibere dei Comuni aggregati sono state regolarmente allegate, come si evince dall’allegato 2” e allegava a detta istanza lo screen-shot della domanda trasmessa.

Tuttavia, neppure tale chiarimento era sufficiente.

E, con provvedimento prot. n. 0020000-P del 10.06.2022, il Ministero rigettava l’istanza di riesame articolata dal Comune e confermava il provvedimento di esclusione asserendo che: “l’art. 4, paragrafo 9, lett. d) dell’Avviso (...), prevede che a pena di esclusione alla domanda di finanziamento devono essere allegate, in ipotesi di partecipazione in forma aggregata, le delibere di approvazione di tutti i Comuni aggregati, non potendosi sostituire a tale onere un mero richiamo contenuto nella delibera di Giunta del Comune capofila, che, nel caso di specie, risulta essere l’unica caricata sull’applicativo informatico”.

Come è evidente già dalla mera esposizione dei fatti di causa, neppure a seguito di espressa richiesta di riesame da parte dell’ente comunale, il Ministero si è ravveduto dell’errore in cui è incorso, ritenendo –

contrariamente al vero – che la domanda presentata dal Comune ricorrente non fosse in linea con i presupposti di cui all’art. 4, par. 9, dell’Avviso.

Tutti gli atti impugnati, nonché quelli prodromici, preordinati, presupposti, connessi e conseguenti sono illegittimi e, pertanto, vanno annullati, previa sospensione o adozione di altra idonea misura cautelare, alla stregua di ciascuna delle seguenti considerazioni in:

DIRITTO

1.) - Violazione di legge, eccesso di potere, per violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, dell’art. 97 della Cost., degli artt. 4, 7, 11 dell’Avviso del 20.12.2022 Avviso pubblico del 20.12.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, per carenza di istruttoria, per travisamento dei fatti, per mancanza dei presupposti, per difetto di motivazione, per manifesta illogicità, per irragionevolezza.

I provvedimenti impugnati sono viziati per una evidente erroneità dei fatti.

Il Comune di Ogliastro Cilento non è stato ammesso al finanziamento richiesto per un errore di fatto: il Ministero ha ritenuto – contrariamente al vero – che l’amministrazione proponente avesse violato l’art. 4, paragrafo 9, lett. d) dell’Avviso, il quale “prevede che a pena di esclusione alla domanda di finanziamento devono essere allegati, in ipotesi di partecipazione in forma aggregata, le delibere di approvazione di tutti i Comuni aggregati, non potendosi sostituire a tale onere un mero richiamo contenuto nella delibera di Giunta del Comune capofila, che, nel caso di specie, risulta essere l’unica caricata sull’applicativo informatico”.

In altri termini, il Ministero ha ritenuto che il Comune ricorrente, in qualità di Comune capofila, non avesse allegato materialmente alla domanda di finanziamento anche le delibere di approvazione del progetto da parte dei Comuni aggregati, il Comune di Prignano Cilento e il Comune di Cicerale.

Così non è.

E, infatti, in ossequio a quanto previsto dall'avviso pubblico, art. 4 – e come risulta dallo screen-shot della mail inviata - il Comune di Ogliastro Cilento ha presentato la domanda di ammissione al finanziamento, quale Comune capofila e, in allegato, ha incluso la delibera n. 14 del 10.03.2022 del Comune di Cicerale e la delibera n. 16 del 10.03.2022 del Comune di Prignano Cilento.

In particolare, sia la delibera del Comune di Cicerale, sia quella Comune di Prignano Cilento recavano espressamente l'approvazione dello studio di fattibilità dell'intervento concernente "I Borghi di Cicerale – Ogliastro Cilento – Prignano Cilento".

L'erroneità dei fatti assunti a base dell'istruttoria è dunque evidente: il Ministero non si è avveduto del fatto che, unitamente alla domanda di ammissione al finanziamento, il Comune di Ogliastro Cilento aveva caricato sull'applicativo informatico anche tutti gli altri documenti richiesti dall'Avviso pubblico, vale a dire le delibere di approvazione del progetto, adottate dai Comuni aggregati.

Ma vi è di più.

Il Ministero non è tornato sui suoi passi neppure a seguito della istanza di riesame presentata dal Comune che ha chiarito la sua posizione e gli ha trasmesso lo screen-shot della mail inoltrata il 15.03.2022 e caricata sull'applicativo informatico. Anche l'istanza di riesame – corredata da tutta la documentazione – è stata respinta.

Pertanto, in sede di motivazione del rigetto dell'istanza di riesame, l'amministrazione resistente ha aggiunto considerazioni del tutto inconferenti. In proposito, si veda il riferimento all'ordinanza del T.a.r. Lazio n. 3486/2022, dal seguente tenore: "(...) l'allegazione delle delibere dell'organo competente di approvazione di tutti i Comuni aggregati, in ipotesi di partecipazione in forma aggregata, era adempimento chiaramente previsto nell'avviso pubblico a pena di esclusione, con clausola parimenti impugnata con l'odierno ricorso (e tanto è sufficiente a radicare la competenza territoriale di questo Tribunale), che il Collegio non ritiene essere "punitiva e sproporzionata", anche in considerazione delle

dichiarazioni rese e degli impegni assunti per effetto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura de qua, né si tratta di omissione regolarizzabile in sede procedimentale a mezzo del soccorso istruttorio”.

Il richiamo a tale provvedimento è – all’evidenza – fuorviante.

Da quanto è dato desumere da contenuto del provvedimento giurisdizionale, il caso sottoposto all’On. Collegio adito era diverso: in quella occasione, il Comune proponente non aveva allegato le delibere di approvazione dei Comuni aggregati. Invece, il Comune di Ogliastro Cilento ha allegato alla domanda di contributo anche le delibere di approvazione dei Comuni di Cicerale e di Prignano Cilento.

Il Comune ricorrente ha presentato istanza di riesame proprio perché ha affermato e dimostrato di aver caricato sull’applicativo informativo una domanda corredata di tutti i documenti richiesti.

Questo è l’errore in cui è incorso il Ministero: considerare incompleta una domanda assolutamente in regola con i presupposti di cui all’art. 4, par. 9, dell’Avviso.

Ancora, il Ministero, nel provvedimento di rigetto del riesame afferma – addirittura – che la disciplina della lex specialis sia “oltremodo chiara” in merito alla tipologia di documenti da allegare a pena di esclusione e “alla sussistenza dell’obbligo di sottoscrizione digitale degli stessi”. Anche in questo caso si tratta di considerazioni fuori luogo: non è in contestazione il tipo di documentazione da allegare (e che è stata effettivamente allegata dal Comune ricorrente), né il fatto che gli atti recassero, tutti, la sottoscrizione digitale.

Inoltre, il Ministero asserisce che non sia rilevante “ai fini della ammissione della domanda di finanziamento, la trasmissione delle delibere (...), siccome finalizzata a sanare, in astratto, ex post l’omessa allegazione di documenti espressamente richiesti a pena di esclusione dall’Avviso in oggetto; di talchè, detta postuma sanatoria, ove assentita, integrerebbe ex post una palese violazione della par condicio tra gli enti partecipanti alla procedura”.

Tali considerazioni dimostrano che il Ministero ha travisato anche il senso della istanza di riesame: il Comune non ha inteso sanare una domanda irregolare, trasmettendo ex post atti non allegati alla domanda di finanziamento; il Comune ha semplicemente trasmesso al Comune lo screen-shot della domanda presentata, dal quale risulta l'effettiva allegazione delle delibere dei Comuni aggregati, al fine di dimostrare che la domanda era regolare fin dal suo inoltro.

Un'ultima considerazione.

Il Ministero ha ritenuto di non dover attivare il soccorso istruttorio a fronte di una domanda incompleta.

L'affermazione lascia perplessi.

Il Comune ha dimostrato – anche in sede di istanza di riesame – di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dall'avviso pubblico e lo ha fatto allegando lo screen-shot della domanda caricata sull'applicativo informatico. Se il Ministero riteneva di non aver rinvenuto le delibere contestate (di approvazione del progetto da parte dei Comuni aggregati), avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, o comunque aprire una fase di interlocuzione con il Comune proponente, che aveva dimostrato – in maniera inconfutabile – la regolarità della sua domanda e della documentazione allegata.

Tutto questo, nel caso di specie, non è avvenuto.

Ne deriva l'illegittimità di tutti gli atti impugnati per le ragioni sopra indicate.

Istanza Istruttoria

Ordinarsi al Ministero della Cultura di depositare in giudizio tutti gli atti impugnati, nonché tutta la documentazione esistente presso il Comune, relativa alla fattispecie in questione.

Istanza cautelare

Il fumus boni iuris è nei motivi che precedono.

Per il periculum in mora, la gravità e la irreparabilità del danno sono evidenti sol se si consideri che la mancata ammissione al finanziamento de quo comporta la completa esclusione del Comune ricorrente dai finanziamenti richiesti. Tale circostanza arreca un grave danno a tutta la comunità locale (anche a quella dei Comuni aggregati) perché non consente agli abitanti di fruire dei finanziamenti richiesti. L'interesse pubblico del territorio è compromesso, la finalità perseguita dal bando viene mortificata. In proposito, va evidenziato che il progetto non è stato finanziato non perché non fosse valido o non aderente alle finalità del bando, ma per un mero errore di fatto commesso dalla amministrazione. Non finanziare un'opera di tale natura significa non contribuire, come amministrazione centrale, allo sviluppo delle realtà locali.

Il danno è irreparabile anche perché – nelle more della decisione della causa – gli altri soggetti partecipanti usufruiranno del finanziamento e lo impiegheranno per la realizzazione di altre opere e il Comune di Ogliastro Cilento, se pure all'esito della vertenza dovesse risultare vincitore del ricorso, sarà comunque definitivamente tagliato fuori dal progetto e avrà perso una importante possibilità di realizzare un intervento di rilevante interesse pubblico locale.

P.Q.M.

Si conclude chiedendo l'annullamento, previa sospensione o adozione di altra idonea misura cautelare, di tutti gli atti impugnati, nonché di ogni altro atto prodromico, preordinato, presupposto, connesso e/o conseguente. Vinte le spese, diritti e onorari. Il contributo unico unificato è pari a euro 650,00, essendo la controversia di valore indeterminabile.

- **Indicazione dei controinteressati**: Devono intendersi quali "controinteressati" tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all'avviso pubblicato sul sito internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi

- **Testo integrale dell'ordinanza del Tar Lazio – Roma, sez. II quater n. 5591/2022 che ha disposto l'integrazione del contraddittorio**:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9275 del 2022, proposto da Comune di Ogliastro Cilento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Perongini, Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Cultura - Segreteria Tecnica Costituita con Decreto del Segretario Generale del 28.03.2022, Rep. n. 195, Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Struttura di Missione - Segreteria Tecnica del Pnrr Presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Presso il Ministero della Cultura,

Segretariato Generale – Unità di Missione per L'Attuazione del Pnrr Presso il Ministero della Cultura, Segreteria Tecnica del Pnrr Presso La Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comune di Santa Croce del Sannio, Comune di Oliveto Citra, Comune di Rapone,

Comune di Caselle in Pittari, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

o adozione di altra idonea misura cautelare:

a.) del provvedimento prot. n. MIC/MIC_PNRR/26.05.2022 017809-P, del Ministero della Cultura – Segretariato Generale Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR avente a oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Comunicazione esclusione per inammissibilità formale della

domanda ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico”, recante l'esclusione della domanda presentata dal Comune di Ogliastro Cilento (num. dom. PNRRM1C3- 2.1-2021-001913 e prot. n. 2040068/22 del 15 marzo 2022);

b.) del provvedimento prot. n. MIC/MIC_PNRR/10.06.2022/0020000-P, del Ministero della Cultura – Segretariato Generale Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR, avente a oggetto: “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Comunicazione esclusione per inammissibilità formale della domanda ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 dell'Avviso Pubblico. Richiesta di riesame. Rigetto richiesta e conferma esclusione”;

c.) degli esiti dell'istruttoria, di cui alle verifiche di ammissibilità formale svolte dal Ministero della Cultura con il supporto della Segreteria tecnica costituita con Decreto del Segretario Generale del 28.03.2022, rep. n. 195;

d.) se e nella misura in cui occorra, degli artt. 4, 7, 11 dell'avviso pubblico, avente a oggetto “Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, in parte qua, se interpretati in senso sfavorevole agli interessi del ricorrente;

e.) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ove lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso il provvedimento di approvazione della graduatoria di assegnazione dei finanziamenti, Decreto SG n. 453 07/06/2022, con allegate graduatorie (Allegato B: Elenco dei Comuni assegnatari delle risorse e Allegato 2: Graduatoria regione Campania di merito delle proposte finanziabili).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a., con fissazione del merito all'udienza pubblica la cui data viene fissata in dispositivo;

Considerata la necessità di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i Comuni ammessi al contributo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a.;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i Comuni ammessi al contributo di cui all'avviso pubblicato sul sito internet del Ministero della cultura in data 20 dicembre 2021, con espressa dispensa dall'indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della novità delle questioni dedotte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 novembre 2022.

Compensa le spese di fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Francesca Santoro Cayro Donatella Scala

IL SEGRETARIO

CON L'ULTERIORE AVVERTENZA CHE

- l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza del Tar Lazio – Roma, sez. II quater che definisce il presente giudizio,

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza n. 5591/2022 emessa dal Tar Lazio – Roma, sez. II quater.

Salerno, 13.09.2022

avv. Sergio Perongini